

Formazione continua per agronomi e forestali

Dal 1° gennaio l'aggiornamento professionale è obbligatorio

Entra in vigore la formazione continua obbligatoria per i dottori agronomi e i dottori forestali. Dal 1° gennaio 2010, infatti, gli iscritti all'albo hanno a disposizione una regolamentazione più organica per quanto concerne l'attività di aggiornamento. Che fino all'anno scorso è stata affidata essenzialmente alla libera iniziativa dei consigli dell'ordine. Il mancato adeguamento da parte dei professionisti sarà sanzionato, ma non è contemplata in maniera esplicita la cancellazione dall'albo come ultima conseguenza. Il Conaf, con questa formula, arriva così a far passare un orientamento (l'obbligatorietà della formazione) che non tutti hanno condiviso in questi mesi. Il Consiglio nazionale, infatti, da tempo lavora a questo regolamento cercando una condivisione con la base. Ad ogni modo, per evitare cambiamenti repentini rispetto al passato, le nuove regole avranno un periodo di rodaggio triennale.

Entro il 31 dicembre 2011 il Consiglio nazionale valuterà i risultati della formazione e adotterà eventuali correttivi e modificazioni. Dunque, ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi per il triennio 2010-2012 gli interessati

Gli eventi e le attività formative

COSTITUISCE ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE LA PARTECIPAZIONE EFFETTIVA AGLI EVENTI FORMATIVI DI SEGUITO INDICATI, AVENTI AD OGGETTO LE MATERIE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, LETT. A):

- corsi di aggiornamento e master, anche eseguiti con modalità telematiche;
- congressi, seminari, convegni, giornate di studio, nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione.

COSTITUISCE ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI FORMAZIONE PERMANENTE ANCHE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SEGUITO INDICATE:

- la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale;
- la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
- la partecipazione ad altri eventi individuati dal sistema ordinistico;
- le relazioni o le lezioni negli eventi formativi di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero nei corsi di specializzazione per le discipline inerenti;
- gli articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati su house organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico, ovvero monografie su argomenti collegati all'attività del dottore agronomo e del dottore forestale, che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico;
- docenze di materie inerenti gli argomenti di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali.

potranno chiedere il riconoscimento di attività pregresse svolte dal 1° gennaio 2009. Mentre in sede di prima applicazione, i programmi formativi per l'anno 2010 dovranno essere presentati entro il 30 aprile 2010. Al termine di ogni anno ciascun iscritto dovrà compilare un formulario rilasciato dal Consiglio dell'Ordine con il quale comunicherà il percorso formativo seguito nell'anno,

indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio andrà autocertificata tutta l'attività di formazione effettivamente svolta. Il Consiglio territoriale potrà eseguire controlli richiedendo agli iscritti la relativa documentazione che attesti quanto dichiarato. Nel regolamento approvato dal Conaf l'elenco degli eventi e delle attività formative utili al raggiungimento di almeno 12 crediti formativi professionali (si veda tabella).

L'ordine, su domanda dell'interessato, potrà esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa in alcuni casi come maternità (per un anno); grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia, che determinano l'interruzione dell'attività professionale (per almeno sei mesi); raggiungimento del 65° anno di età o del 35° anno di anzianità di iscrizione all'Albo; altri casi di documentato impedimento.

Ignazio Marino

© Riproduzione riservata

 Il regolamento sul sito www.italiaoggi.it/ documenti